



adottata dal Commissario Straordinario in data 26 NOV 2015

**Oggetto:** Presa d'atto delibera della Giunta Regionale n. 30/16 del 16/06/2015 e dell'allegato Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 giugno 2015 dal Presidente della Regione, dal Presidente dell'ANCI Sardegna e da Transparency International Italia

**VISTO** l'articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012 che prevede i Patti di integrità negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito e le conseguenze del loro mancato rispetto;

**PRESO ATTO** che tale strumento e' richiamato al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressamente recita "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto";

**DATO ATTO** che la Giunta della Regione Sardegna con deliberazione n. 30/16 del 16/06/2015 ha approvato l'adozione dei Patti di integrità, condividendo i modelli di Patti di integrità di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 giugno 2015 dal Presidente della Regione, dal Presidente dell'ANCI Sardegna e da Transparency International Italia e destinati al Sistema Regione ed ai Comuni, unione dei Comuni ed Enti di area vasta comunque denominati;

che con la suindicata delibera l'applicazione del modello di cui trattasi e' stata pertanto estesa anche alle stazioni appaltanti delle Aziende Sanitarie;

**RITENUTO** di recepire ed adottare il modello di cui trattasi, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di disporre l'utilizzo obbligatorio in tutte le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi della ASL 7 di Carbonia;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa



- di prendere atto dell'adozione della delibera della Giunta Regionale n. 30/16 e dell'allegato Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 giugno 2015 dal Presidente della Regione, dal Presidente dell'ANCI Sardegna e da Transparency International Italia finalizzato all'adozione e condivisione dei modelli di Patti di integrità destinati al Sistema Regione ed ai Comuni, unione dei Comuni ed Enti di area vasta comunque denominati.
- di recepire formalmente il suddetto modello che allegato alla presente ne costituisce parte integrante sostanziale.
- di dare atto che il modello di cui trattasi deve essere utilizzato in tutte le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi attivate dall'ASL n. 7 di Carbonia.
- di pubblicare il documento nel sito web aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Commissario Straordinario  
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Maria Fanni Pittau



Il Direttore Sanitario  
Dott. Silvio Maggetti

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione  
Dott.ssa Maria Teresa Garau



**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

Attesta che la deliberazione  
n. 1799/c del 26 NOV 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio della A.S.L. n. 7

a partire dal \_\_\_\_\_ - 3 DIC 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

**Servizio Affari Generali**



## **PATTO DI INTEGRITA'**

Procedura ..... (in base alla tipologia di gara: aperta, ristretta, negoziata, ecc.) per l'affidamento del Servizio/Fornitura/Lavori di ..... Lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto (per individuazione operatore economico senza procedura di gara) ed altro ..... per un periodo di ..... – C.I.G. n. ....

Tra

Azienda Sanitaria Locale N. 7 di Carbonia con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Carbonia, via Dalmazia n. 73

e

..... (di seguito per brevità "Ditta") con sede legale in ..... Via..... n..... C.F. .... e partita IVA ..... iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ..... al n° ..... in persona di ....., nato a ..... il ....., in qualità di ..... munito dei relativi poteri

### **ART. 1**

#### **AMBITO DI APLICAZIONE**

1. Il Patto di integrità è lo strumento che l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 con sede legale in Carbonia, via Dalmazia, adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno alla Regione Autonoma della Sardegna e al sistema Regione di cui alla L.R. 24/2014 nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/2006.
2. Il patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione al Mercato elettronico regionale "SardegnaCAT" e ad eventuali altri elenchi o albi fornitori, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
5. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale dell' Azienda Sanitaria Locale n. 7 al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

### **ART. 2**

#### **OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

1. L'operatore economico:
  - a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione o gestione del contratto;

- b) dichiara di non aver condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
  - c) dichiara di non aver corrisposto, nè promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere nè promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
  - d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte nè di ne di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
  - e) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
  - f) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7;
  - g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.
2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

### **ART. 3**

#### **OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7:

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

- e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7.
- f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7.
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- h) si impegna all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o dei conviventi, interessi di:
- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
  - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
  - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
  - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali o di rappresentanza;
  - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convivenza.
- 2) L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

#### ART. 4

##### VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA'

- 1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
- a) l'esecuzione della procedura di affidamento;
  - b) la risoluzione di diritto del contratto;
  - c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
  - d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

- 2) L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazioni di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
- 3) La ASL n. 7 stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
- 4) In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esecuzione della gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
- 5) ASL n. 7, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2 , lett. c) del presente articolo.
- 6) Qualora le violazioni attengono a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell'ufficio appaltante le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle linee guida sul "whistleblowing" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 16/06/2015 e le sanzioni saranno applicate dall'organismo ad esso direttamente superiore.

## **ART. 5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ**

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall' Azienda Sanitaria Locale n. 7.

luogo e data

L'operatore economico

L' Azienda Sanitaria Locale n. 7

L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 3 della presente scrittura.

Luogo e data

L'operatore economico